

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1446}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ANTONIOZZI)

Norme transitorie per l'utilizzazione televisiva dei films

Seduta dell'11 maggio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi da parte di emittenti locali e di ripetitori di programmi esteri, riconosciuto dalle note decisioni della Corte costituzionale, postula — come sottolineato dalla stessa Corte — la necessità dell'intervento del legislatore nazionale affinché l'esercizio di tale diritto si armonizzi con il preminente interesse generale affidato al monopolio dello Stato.

Nelle stesse decisioni, inoltre, il riferimento al diritto d'iniziativa economica ed al rispetto dei doveri e degli obblighi conformi alla Costituzione, si concreta nella implicita riaffermazione della esigenza che l'uso del diritto stesso non contrasti « con l'utilità sociale », legittimando in tal modo gli interventi legislativi volti ad indirizzare e coordinare le relative attività « a fini sociali ».

Mentre sono allo studio le iniziative intese alla organica disciplina della materia, secondo le indicazioni contenute nelle richiamate decisioni della Corte costituzionale, si rende necessario ed urgente regolamentare, frattanto, taluni aspetti inerenti alla diffusione dei programmi televisivi da parte degli impianti sopra menzionati che hanno determinato e determinano tuttora inconvenienti e perturbazioni di notevole inci-

denza nei confronti degli altri mezzi di comunicazione di massa.

Nella nuova situazione determinatasi, particolare rilievo ha assunto il problema della utilizzazione dei films prodotti per il mercato cinematografico, atteso che la copiosissima e, spesso, indiscriminata offerta che di tali films vien fatta a mezzo della televisione rischia — in assenza di norme adeguate — di aggravare ulteriormente la crisi, già in atto, in cui versano settori produttivi collaterali e interdipendenti, primo fra tutti, quello delle attività cinematografiche.

Con la stampa e la radiotelevisione, il cinema costituisce oggi uno dei più penetranti strumenti di comunicazione di massa attraverso i quali assume concretezza la libera manifestazione del pensiero. Dalla pluralità di tali mezzi discende l'esigenza di salvaguardare gli spazi propri di ciascuno di essi e, particolarmente, del cinema, considerato come attività « di rilevante interesse generale » dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che fa altresì obbligo allo Stato « di favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori ».

L'interesse delle categorie della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografico all'ordinato svolgimento delle

attività televisive trova già il suo riconoscimento in varie disposizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, la norma di cui all'articolo 55 della citata legge n. 1213, che detta una disciplina, sia pure parziale, dei rapporti tra cinema e televisione.

Se una apposita previsione normativa è stata ritenuta necessaria in presenza di una sola impresa televisiva, a maggior ragione deve considerarsi necessaria la disciplina dei cennati rapporti, nel contesto di una pluralità di imprese.

Con il presente provvedimento — come si è detto — si intende appunto regolamentare in via transitoria e fino a quando la materia non sarà organicamente disciplinata, gli aspetti per i quali, alla luce delle conseguenze pratiche, evidenziate negli ultimi tempi, appare indispensabile e non ulteriormente differibile l'intervento del legislatore.

Con l'articolo 1, sottolineato il carattere transitorio del provvedimento, si precisa che la disciplina ivi contenuta ha per oggetto la trasmissione televisiva dei films prodotti per il normale mercato cinematografico da parte degli impianti locali di diffusione televisiva via etere, via cavo o con qualsiasi altro mezzo; nonché dei ripetitori di programmi esteri.

Con la stessa disposizione vengono mantenute ferme le norme dettate dall'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative ai rapporti tra il cinema e la radiotelevisione italiana, al fine di non modificare un regime giuridico che si è dimostrato idoneo al soddisfacimento dei rispettivi interessi.

Nell'articolo 2 viene sancito il criterio secondo cui la trasmissione dei films di lungometraggio, sia italiani che stranieri, è consentita decorso un periodo minimo di quattro anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, in analogia con quanto attualmente previsto dagli accordi tra le organizzazioni cinematografiche e la RAI-TV.

L'articolo 3 richiama la disposizione (articolo 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161) che fa divieto di trasmissione televisiva dei

films ai quali sia stato negato il nulla osta di programmazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di età.

Il richiamo della norma appare opportuno e necessario considerata l'ampia ed indiscriminata cerchia di spettatori che possono fruire dello spettacolo televisivo, da cui discende l'esigenza di tutelare, tra lo altro, la particolare sensibilità dell'età evolutiva.

Con l'articolo 4 si pone il divieto di trasmissione di films italiani o doppiati in lingua italiana mediante impianti ripetitori di programmi televisivi esteri.

Dall'applicazione della norma — che si ricollega alla *ratio* dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 — sono, peraltro, espressamente esclusi i programmi irradiati da paesi membri della CEE.

È inoltre prevista la possibilità di deroghe alla disposizione stessa, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

L'articolo 5, in analogia con le procedure e le modalità previste dall'articolo 55 della legge n. 1213 del 1965, detta, con gli opportuni adattamenti, i criteri per la determinazione del contingente dei film, per i quali è consentita, in ogni mese, la trasmissione televisiva.

L'articolo 6 contiene norme per la tenuta a cura dell'esercente l'impianto, di un apposito registro delle programmazioni, al fine di consentire, per tutti gli effetti di legge, l'individuazione dei dati relativi ai film programmati.

L'articolo 7 stabilisce, infine, le sanzioni per le inosservanze alle disposizioni della legge, prevedendo una pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni, in rapporto alla gravità della trasgressione.

In caso di recidiva è previsto, inoltre, un aumento della pena fino al triplo.

Nelle ipotesi di inosservanza del divieto di programmazione televisiva di film ai quali sia stato negato il nulla osta o vietati ai minori, è sembrato opportuno, peraltro, mantenere ferme le sanzioni previste dalle norme vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Impregiudicata restando la procedura relativa al riconoscimento degli impianti locali di diffusione radiofonica e televisiva via etere, via cavo o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, nonché dei ripetitori di programmi esteri e fino a quando non si provvederà alla organica disciplina della materia, la trasmissione di films prodotti per il normale mercato cinematografico, da parte dei predetti impianti, è regolata dalle disposizioni seguenti.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

ART. 2.

La trasmissione dei films di lungometraggio nazionali o stranieri è subordinata al decorso di un periodo minimo di quattro anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, accertata dalla Società italiana autori ed editori.

ART. 3.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161, non possono essere teletrasmessi films ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico, o vietati ai minori di età.

ART. 4.

Salvo deroghe previste da accordi internazionali di reciprocità e ferme le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale, non possono essere trasmessi films parlati o doppiati in italiano mediante ripetitori di programmi televisivi esteri.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per i programmi irradiati da paesi membri della Comunità economica europea.

ART. 5.

Il numero dei films mensilmente programmabile a mezzo degli impianti di cui all'articolo 1 è determinato in base ad ac-

cordi tra le organizzazioni di categoria o, in difetto, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le predette organizzazioni.

Non è, comunque, consentita la trasmissione di films nei giorni festivi e prefestivi, nonché la replica del medesimo film nella stessa giornata.

ART. 6.

Gli esercenti gli impianti di cui all'articolo 1 devono tenere un registro dei films programmati, debitamente vistato dalla Società italiana autori ed editori, con l'indicazione del titolo, della data di programmazione, della ditta distributrice e della nazionalità del film.

Copia delle registrazioni deve essere comunicata alla Società italiana autori ed editori entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del mese in cui sono state effettuate le programmazioni.

ART. 7.

Salvo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in relazione all'articolo 13 della legge stessa, la inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire duecentomila a lire due milioni.

In caso di recidiva, la pena è aumentata fino al triplo.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede all'accertamento delle trasgressioni ed alla riscossione delle somme, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.